



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari - Zona omogenea di Olbia Tempio

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale N. 4 del 30/01/2017.

Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale N. 6 del 05/02/2018.

Sommario

Art. 1 – Contenuto e finalità del Regolamento.....	3
Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	3
Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata.....	3
Art. 4 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata.....	4
Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	4
Art. 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.....	5
Art. 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso.....	5
Art. 8 – Entrata in vigore.....	5

Articolo 1 – Contenuto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, nei casi e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative vigenti in materia, la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Scopo precipuo del presente regolamento è quello di favorire una più efficace esigibilità dei crediti pregressi oggetto di ingiunzione di pagamento.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica, delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il termine fissato in apposito avviso pubblico dal Servizio interessato.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate mensili nel quale intende eventualmente effettuare il pagamento, tenuto conto che l'ultima rata non potrà essere pagata oltre il termine massimo del 30 settembre, dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Gli uffici comunali preposti mettono a disposizione degli interessati apposita modulistica sul sito istituzionale dell'Ente e potranno trasmettere delle comunicazioni dirette ai contribuenti che non hanno estinto i propri debiti oggetto di provvedimenti di ingiunzione, allo scopo di incentivare l'adesione dei contribuenti interessati.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, comunica, altresì, ai debitori, entro il suddetto termine, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate mensili, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, tenendo conto di quanto manifestato dal contribuente in sede di istanza e del termine massimo di scadenza.

2. Qualora il contribuente intenda pagare in un'unica soluzione, il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento di cui al precedente comma 1.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza entro il mese antecedente a quello di presentazione dell'istanza. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione agevolata, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza entro il mese antecedente a quello di presentazione dell'istanza.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della stessa.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili in modo agevolato, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui la relativa deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva.